

SaraPiùSmart

Contratto di Assicurazione sulla Vita Multiramo, in forma di Vita Intera, a premi unici ricorrenti e con possibilità di versamenti aggiuntivi

Condizioni di Assicurazione comprehensive di Glossario

Le presenti Condizioni di Assicurazione
sono **redatte con uno stile
chiaro e comprensibile**,
in conformità a quanto previsto
dal Regolamento IVASS n. 41/2018

ultimo aggiornamento dei dati: **13/10/26**

CHE COS'È QUESTO CONTRATTO

Le presenti **Condizioni di Assicurazione** disciplinano **SaraPiùSmart** (di seguito anche “**contratto**”) offerto da **Sara Vita Spa** (di seguito anche “**Impresa**”).

SaraPiùSmart:

- è un Contratto di Assicurazione sulla Vita, in forma di **Vita Intera, a premi unici ricorrenti**.
È possibile effettuare **versamenti aggiuntivi**. Di seguito, i premi unici ricorrenti e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente **versamenti**
- prevede la **liquidazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato** (di seguito anche “**prestazione**”).

Il codice tariffa di **SaraPiùSmart** è **tar. 160G/160U**.

SaraPiùSmart è un contratto **Multiramo**, composto da due distinte componenti:

- una appartenente alla categoria dei **contratti Rivalutabili** - Ramo I - per i quali l'Impresa **garantisce la prestazione**. Ogni anno la prestazione è rivalutata grazie al meccanismo della **partecipazione agli utili**, che si basa sul rendimento della **Gestione Separata FONDO PIÙ** (di seguito anche “**Gestione Separata**”)
- una appartenente alla categoria dei **contratti Unit Linked** - Ramo III - per i quali la **prestazione** è direttamente collegata al valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo **SARA AZIONARIO** (di seguito anche **Fondo Interno**).

COME LEGGERE QUESTE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per rendere più chiara la lettura, nelle presenti Condizioni di Assicurazione sono stati inseriti i seguenti **box di consultazione** distinti in:

sezioni di colore grigio e in neretto: con informazioni che è importante tenere in considerazione.

sezioni bordate di grigio: contengono informazioni utili, esempi numerici - contrattualmente non vincolanti - che chiariscono alcuni termini e dettagli del contratto con lo scopo di semplificare alcuni concetti esposti.

sezioni bordate di arancione: con informazioni specifiche relative alle operatività previste nel caso in cui il contratto venga sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA).

sezioni tratteggiate di blu: contengono informazioni sull'operatività dell'Impresa (esempio: modalità per comunicare con l'Impresa).

Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all'Intermediario a cui è assegnato il contratto.

È, infine, sempre possibile consultare il sito sara.it, oppure consultare la app **SaraConMe**.

CONTATTI TRA IMPRESA E CONTRAENTE

Per quanto riguarda le informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa:

- **comunica al Contraente** - prima possibile e per iscritto - qualunque modifica dovesse intervenire durante il periodo di validità del contratto. Queste modifiche possono riguardare anche le variazioni normative successive al perfezionamento del contratto
- **risponde per iscritto alle richieste del Contraente che riguardano il contratto**.
La risposta dell'Impresa deve arrivare al Contraente entro 20 giorni dal ricevimento delle richieste.

Al fine di permettere una migliore efficienza nella gestione del contratto è sempre preferibile che il Contraente invii le richieste direttamente all'Intermediario con il quale è in contatto.

SOMMARIO

GLOSSARIO: definizione dei principali termini utilizzati nel contratto	pag.3
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	
Art.1 - Caratteristiche del contratto	pag.7
QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO	
Art. 2 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto	pag.8
QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE IL CONTRATTO	
Art.3 - Entrata in vigore e perfezionamento del contratto	pag.10
Art.4 - Durata del contratto e durata pagamento premi	pag.11
COME REVOCARE LA PROPOSTA E RECEDERE DAL CONTRATTO	
Art.5 - Eventuale Revoca della Proposta e Recesso dal contratto	pag.11
QUANDO E COME SI DEVE PAGARE	
Art.6 - Versamenti e modalità di pagamento	pag.12
QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE	
Art.7 - Caricamento sui versamenti, commissioni di gestione, commissioni di uscita, costo per operazione di switch	pag.14
COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE	
Art.8 - Determinazione del capitale assicurato iniziale	pag.15
Art.9 - Clausola di Rivalutazione	pag.15
Art.10 - Determinazione del capitale variabile iniziale	pag.16
Art.11 - Valorizzazione delle quote	pag.17
QUALI SONO LE FACOLTÀ PREVISTE DAL CONTRATTO	
Art.12 - Operazione di switch	pag.19
Art.13 - Modifica dell'allocazione dei futuri versamenti	pag.19
Art.14 - Riscatto	pag.19
Art.15 - Opzione di conversione in rendita del valore di riscatto	pag.20
QUALI SONO I SOGGETTI CHIAVE	
Art.16 - Contraente, Assicurato e Beneficiario	pag.21
Art.17 - Limiti di età dell'Assicurato	pag.21
COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE	
Art.18 - Comunicazioni tra l'Impresa e il Contraente	pag.21
Art.19 - Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato	pag.22
Art.20 - Documentazione rilasciata dall'Impresa	pag.22
Art.21 - HOME INSURANCE e APP SaraConMe	pag.23
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA	
Art.22 - Obblighi dell'Impresa	pag.24
Art.23 - Pagamenti dell'Impresa	pag.24
QUALI SONO LE NORMATIVE APPLICATE AL CONTRATTO	
Art.24 - Diritto proprio del Beneficiario e Referente terzo	pag.24
Art.25 - Cessione, Pegno e Vincolo	pag.25
Art.26 - Prescrizione	pag.25
Art.27 - Foro competente	pag.25
Art.28 - Legge applicabile al contratto	pag.25
REGOLAMENTI: GESTIONE SEPARATA FONDO PIÙ, FONDO INTERNO SARA AZIONARIO	pag.26
CONFLITTO DI INTERESSI	
RIFERIMENTI NORMATIVI: Codice delle Assicurazioni e Normativa Secondaria di IVASS	

PAROLE CHIAVE E LORO SIGNIFICATO

Nelle presenti Condizioni di Assicurazione alcune parole hanno un significato specifico.

Il Contraente trova di seguito la spiegazione di queste parole, che vale come se fosse parte integrante delle Condizioni di Assicurazione stesse.

Appendice: documento che fa parte del contratto. Viene emesso dopo o insieme al contratto e serve a cambiare alcuni dettagli concordati tra l'Impresa e il Contraente

Arbitro Assicurativo: organismo imparziale e indipendente preposto alla risoluzione stragiudiziale (al di fuori del tribunale ordinario) delle controversie tra i Contraenti, Assicurati o Beneficiari e l'Intermediario o l'Impresa di Assicurazione. Le controversie trattate dall'Arbitro Assicurativo sono relative all'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti

Assicurato: persona fisica sulla quale viene stipulato il contratto

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi

Beneficiario: persona, sia fisica che giuridica, che il Contraente designa al fine di destinare ad esso la prestazione prevista dal contratto. Il Contraente può designare più di un Beneficiario

Capitale assicurato iniziale: relativamente alla quota parte dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi investiti nella componente Rivalutabile, è il capitale che si ottiene in base a quanto è stato investito nella Gestione Separata

Capitale assicurato rivalutato: relativamente alla quota parte dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi investiti nella componente Rivalutabile, è il capitale assicurato che include le rivalutazioni ottenute dalla Gestione Separata

Capitale variabile: capitale determinato dalla quota parte dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi investiti nel Fondo Interno. È ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote riferito ad una determinata data - giorno di valorizzazione - per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente alla medesima data. Il suo valore è legato all'andamento del valore delle quote

Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): indica la somma che l'Impresa riconosce ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato

Carenza: periodo durante il quale la garanzia del contratto non è efficace; qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurativa

Caricamento: parte dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente per coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa

Commissione di gestione sul NAV: spesa a carico del Fondo Interno, da prelevare dal NAV - valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno

Commissione di uscita: percentuale che si applica all'importo che si deve liquidare quando il Contraente chiede un riscatto, totale o parziale

Componente Rivalutabile: la componente del contratto di assicurazione che appartiene alla categoria dei contratti di Ramo I, per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla Gestione Separata

Componente Unit: la componente del contratto di assicurazione che appartiene alla categoria dei contratti di Ramo III, per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del Fondo Interno

Composizione della Gestione Separata: dati sulle principali categorie di strumenti finanziari o altri attivi in cui il patrimonio della Gestione Separata è investito

Composizione del Fondo Interno: informazioni sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di riferimento e ad altri fattori rilevanti

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione - riguardante la sola componente Unit - che l'Impresa è tenuta a inviare al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito

Condizioni di assicurazione: norme che disciplinano il contratto di assicurazione

Conflitto di interessi: comprende tutte le situazioni in cui l'Impresa, l'Intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto controllato da essi hanno un interesse nel risultato delle attività di distribuzione. Questo interesse deve rispettare i seguenti criteri: a) deve essere diverso dall'interesse del Contraente o del potenziale Contraente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) può avere un'influenza negativa sul risultato delle attività di distribuzione per i Contraenti

Consolidamento: meccanismo - riguardante la sola componente Rivalutabile - in base al quale il rendimento viene attribuito al contratto secondo la periodicità stabilita (di norma annualmente). In caso di consolidamento la rivalutazione della prestazione rimane definitivamente acquisita al contratto e, di conseguenza, la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire

Contraente: persona, sia fisica che giuridica, che firma il contratto di assicurazione e si impegna a pagare i premi unici ricorrenti e gli eventuali versamenti all'Impresa. Egli può essere anche l'Assicurato o il Beneficiario

Contratto: assicurazione sulla vita. L'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario le prestazioni stabilite dal Contratto quando accade un evento che riguarda la vita dell'Assicurato

Contratto Multiramo: contratto di Assicurazione sulla Vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo ciascun versamento sia in una Gestione Separata che in un Fondo Interno

Contratto rivalutabile: contratto di Assicurazione sulla Vita o di Capitalizzazione. In questa tipologia di contratto, il livello delle prestazioni cambia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo ciascun premio unico ricorrente e gli eventuali versamenti aggiuntivi. Questi versamenti sono gestiti in una particolare Gestione finanziaria - Gestione Separata - distinta dalle altre attività dell'Impresa

Costi: in generale, le spese che il Contraente deve sostenere

Criteri di sostenibilità ESG: ai sensi della normativa europea, l'insieme dei fattori che permettono di classificare un prodotto assicurativo come sostenibile, qualora adotti una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, oppure che intenda produrre effetti positivi per l'ambiente e la società

Decorrenza del contratto: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente o l'Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto, recedere dallo stesso o modificare la prestazione, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell'Assicurato sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente. Per questo contratto hanno rilevanza soltanto le informazioni sull'età dell'Assicurato

Documento unico di rendicontazione documento che fornisce un riepilogo annuale dei dati riguardanti il contratto di assicurazione. Si invia al Contraente entro il 31 maggio di ogni anno e contiene l'aggiornamento delle informazioni relative al contratto

Durata contrattuale: periodo in cui il contratto è attivo; nel caso di prodotto a Vita Intera la durata coincide con la vita dell'Assicurato

Durata pagamento premi: periodo in cui il Contraente corrisponde i premi unici ricorrenti

Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia

Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato, determinata in base al compleanno più vicino (mantenendo la stessa età nei 6 mesi che precedono e seguono il compleanno stesso)

FEA: Firma Elettronica Avanzata - insieme di dati in forma elettronica associati a un documento che permettono l'identificazione certa del firmatario e garantiscono l'integrità e l'immodificabilità del documento stesso

Fondo Interno: fondo finanziario per la gestione dei contratti con componente Unit, costituito dall'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa; il suo valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione

Garanzia: protezione che il contratto offre

Gestione Separata: fondo finanziario per la gestione dei contratti con componente Rivalutabile, costituito dall'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa; il rendimento che si ottiene dalla Gestione Separata e il meccanismo di rivalutazione determinano la rivalutazione della prestazione assicurativa

Giorno di riferimento: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno di valorizzazione che viene utilizzato per calcolare il valore della quota del Fondo Interno ed è individuato in funzione dell'evento considerato

Giorno di valorizzazione: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno nel quale viene effettuato il calcolo del NAV e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno. È fissato al mercoledì non festivo di ogni settimana, a Borse Valori aperte

Home Insurance: Area Personale presente sul sito dell'Impresa. Permette al Contraente di gestire i propri rapporti assicurativi in modo digitale

Impignorabilità e inesquestrabilità: norme per le quali le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere soggette a esecuzioni o misure cautelari

Imposta sostitutiva: imposta applicata all'importo da liquidare che prende il posto di quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi soggetti a questa imposta non rientrano nel reddito imponibile e non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi

Impresa di assicurazione: Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa sulla Vita con la quale il Contraente stipula il contratto

Intermediario: persona che svolge attività di proposta di contratti di assicurazione e realizza atti preparatori e/o conclusivi degli stessi

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo

Liquidazione: pagamento dovuto agli aventi diritto (Beneficiari o il vincolatario della prestazione). Può riguardare anche il Contraente o il vincolatario che richiede un riscatto totale o parziale

Misura di rivalutazione: relativamente alla sola componente Rivalutabile, aumento della prestazione assicurativa che avviene attraverso la restituzione di una parte del rendimento della Gestione Separata, in base alla periodicità definita dalle Condizioni di Assicurazione (di norma annuale)

Misura di rivalutazione minima garantita: relativamente alla sola componente Rivalutabile, forma di garanzia finanziaria che stabilisce la soglia minima di rivalutazione annua della prestazione assicurativa alla quale il contratto ha diritto

NAV: valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno calcolato ad ogni giorno di valorizzazione, al netto di eventuali passività, spese e oneri applicati. Relativo alla sola componente Unit

Numero di quote: quantitativo (relativo alla sola componente Unit) derivante dalla divisione tra il premio investito e il valore unitario della quota del Fondo Interno al giorno di valorizzazione

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (comprendenti SGR e SICAV). A seconda della natura dei titoli e delle modalità di accesso o uscita, includono macro categorie quali Fondi comuni di investimento aperti, Fondi di Fondi, ecc.

Opzione: clausola contrattuale che permette al Contraente di scegliere che il valore di riscatto totale venga corrisposto in forma di rendita

Perfezionamento del contratto: momento in cui il Contraente paga il premio unico ricorrente di perfezionamento

Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante

Periodo di osservazione: relativamente alla sola componente Rivalutabile, periodo di riferimento sulla base del quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata

Premio: somma che l'Impresa riceve come corrispettivo per la prestazione stabilita nel contratto, comprensiva dei caricamenti applicati

Premio investito: premio versato al netto dei costi di caricamento

Prescrizione: principio giuridico secondo cui un diritto si estingue se non viene esercitato nei tempi previsti dalla legge

Prestazione: capitale (o rendita) che l'Impresa corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato

Prestazione minima garantita: importo minimo di prestazione assicurativa al di sotto del quale la liquidazione non può scendere

Principio di coerenza/appropriatezza: insieme delle informazioni che il Contraente fornisce all'Impresa in fase precontrattuale per valutare l'adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze e al suo profilo di rischio

Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione degli investimenti della Gestione Separata e del Fondo Interno a cui è collegato

Proposta: modulo sottoscritto dal Contraente con cui esprime all'Impresa la volontà di stipulare il contratto di assicurazione secondo le condizioni specificate (utilizzato nel caso in cui venga utilizzata la FEA)

Proposta/Polizza: documento sottoscritto dal Contraente con il quale si conclude il contratto di assicurazione; fornisce la prova dell'esistenza del contratto e dell'avvenuto pagamento del premio di perfezionamento

Quietanza: documento attestante l'avvenuto pagamento del premio (rilasciato su carta intestata dell'Impresa tramite Intermediario o costituito dall'estratto conto bancario in caso di addebito SEPA)

Recesso: diritto del Contraente di sciogliere il contratto eliminandone gli effetti futuri nei termini previsti dalla legge

Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario scelto dal Contraente, al quale l'Impresa può fare riferimento per contattare il Beneficiario stesso

Regolamento della Gestione Separata: insieme delle norme presenti nelle Condizioni di Assicurazione che disciplinano il funzionamento della Gestione Separata

Regolamento del Fondo Interno: insieme delle norme presenti nelle Condizioni di Assicurazione che disciplinano il funzionamento del Fondo Interno

Rendiconto annuale del Fondo Interno: documento informativo annuale riguardante la gestione finanziaria e i risultati del Fondo Interno

Rendiconto annuale della Gestione Separata: documento informativo annuale riguardante la gestione finanziaria e i risultati della Gestione Separata

Rendimento finanziario: risultato economico ottenuto dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione stabilito dal Regolamento

Rendimento minimo trattenuto: quota parte del rendimento finanziario che l'Impresa trattiene dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata

Revoca: diritto del Contraente di revocare la Proposta prima dell'incasso del premio di perfezionamento

Ricorrenza annuale: anniversario della data di decorrenza del contratto

Rischio demografico: possibilità che si verifichi un evento futuro e incerto relativo alla vita dell'Assicurato. Al verificarsi di tale evento è subordinato l'obbligo dell'Impresa di erogare la prestazione

Riscatto totale: facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto richiedendo la liquidazione del valore maturato

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione di una parte del valore di riscatto accumulato sul contratto

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro (evento assicurato)

Rischio finanziario: relativamente alla sola componente Unit, rischio legato alla variazione del valore delle quote in funzione delle oscillazioni dei mercati finanziari

Riserva matematica: ammontare accantonato dall'Impresa secondo norme di legge per garantire gli impegni assunti nei confronti degli Assicurati

Rivalutazione: relativamente alla sola componente Rivalutabile, incremento della prestazione assicurativa ottenuto mediante l'attribuzione al contratto di una quota del rendimento della Gestione Separata

Rivalutazione minima garantita: garanzia contrattuale che assicura un incremento minimo della prestazione a ogni ricorrenza stabilita, indipendentemente dai risultati della gestione

Set Informativo: complesso della documentazione informativa consegnata al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Sinistro: evento di rischio oggetto della copertura contrattuale (es. decesso dell'Assicurato)

Società di Gestione del Risparmio (SGR): società autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio

Società di Revisione: ente indipendente incaricato di verificare e certificare la contabilità e i rendiconti della Gestione Separata e del Fondo Interno

Sostituto d'imposta: soggetto tenuto ad operare le ritenute fiscali alla fonte e a versarle all'erario per conto del contribuente

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di conservare informazioni a lui personali per un periodo adeguato e di riprodurle inalterate

Switch: operazione con cui il Contraente rialloca il capitale complessivo tra la componente Gestione Separata e il Fondo Interno (scegliendo un diverso Profilo di Investimento)

Tecnica di comunicazione a distanza: modalità di contatto e stipula che non richiede la compresenza fisica dell'Intermediario e del Contraente

Valore unitario della quota: valore calcolato dividendo il NAV del Fondo Interno per il numero totale delle quote esistenti al relativo giorno di valorizzazione

Valuta di denominazione: divisa monetaria con cui sono espresse le prestazioni e le liquidazioni contrattuali.

Versamento aggiuntivo: importo integrativo che il Contraente può versare a contratto in corso, previa accettazione dell'Impresa

Volatilità: misura della variabilità del prezzo/valore di uno strumento finanziario o quota in un determinato intervallo temporale.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Caratteristiche del contratto

SaraPiùSmart è un contratto Multiramo strutturato in due distinte componenti:

- **componente Rivalutabile**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo I, per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla **Gestione Separata FONDO PIÙ**
- **componente Unit**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo III, per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del **Fondo Interno SARA AZIONARIO**.

I Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo Interno sono parte delle presenti Condizioni di Assicurazione nella sezione REGOLAMENTI.

Ripartizione tra la Gestione Separata e il Fondo Interno

In fase di **sottoscrizione del contratto** il Contraente decide di **destinare** in uno dei tre **Profili di Investimento** - indicati di seguito - il premio unico ricorrente di perfezionamento al netto del caricamento.

I caricamenti sono indicati nella sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**.

La scelta del Contraente dipende, tra le altre, dalla sua propensione al rischio e dalla sua scelta in merito alla durata pagamento premi.

Ciascun **Profilo di Investimento** presenta una percentuale prestabilita in cui ripartire i versamenti netti tra la Gestione Separata e il Fondo Interno:

Profili di Investimento	Gestione Separata FONDO PIÙ	Fondo Interno SARA AZIONARIO
BILANCIATO	50%	50%
EVOLUTO	25%	75%
OPPORTUNITÀ	0%	100%

Una volta ripartito nel Profilo di Investimento prescelto ciascun versamento netto viene indicato come:

- **capitale assicurato iniziale**, per la componente Rivalutabile
- **capitale variabile iniziale**, per la componente Unit, andando a determinare nel tempo il **capitale complessivo** corrispondente alla prestazione riconosciuta al contratto.

I **premi unici ricorrenti** successivi a quello di perfezionamento e gli eventuali **versamenti aggiuntivi** - tutti al netto dei caricamenti - vengono destinati nello stesso Profilo di Investimento in cui è ripartito il capitale complessivo al momento del versamento.

Di conseguenza, ciascun versamento successivo a quello di perfezionamento è destinato:

- al Profilo di Investimento scelto al momento della sottoscrizione, se il Contraente non ha mai fatto richiesta di cambio Profilo (operazione di switch)
- al più recente Profilo di Investimento scelto a seguito dell'operazione di switch, se il Contraente ne ha fatto richiesta.

L'operazione di switch è indicata nella sezione **QUALI SONO LE FACOLTÀ PREVISTE DAL CONTRATTO**.

Durante la validità del contratto, in caso di variazioni del mercato, l'Impresa ha la facoltà di modificare le percentuali dei Profili di Investimento, informandone prontamente il Contraente.

Esempio: come si determina l'allocazione del premio unico ricorrente di perfezionamento e i successivi versamenti nel Profilo di Investimento scelto dal Contraente

si ipotizzi:

- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di decesso: 7 ottobre 2031

Profilo di Investimento EVOLUTO: 25% FONDO PIÙ e 75% SARA AZIONARIO

- premio unico ricorrente lordo pari a **1.200 euro**
- premio unico ricorrente al netto del caricamento del 4% pari a $1.200 \times (1 - 4\%) = 1.152$ euro

componente Rivalutabile - FONDO PIÙ

- quota parte del premio netto relativo a **FONDO PIÙ**: $1.152 \times 25\% = 288$ euro, corrisponde al **capitale assicurato iniziale**.

componente Unit - SARA AZIONARIO

- quota parte del premio netto relativo a **SARA AZIONARIO**: $1.152 \times 75\% = 864$ euro, corrisponde al capitale variabile.

Identica modalità di calcolo è prevista per i successivi premi unici ricorrenti e versamenti aggiuntivi.

ATTENZIONE: le ipotesi sottostanti gli esempi numerici proposti - qui e nei successivi box - sono da considerarsi assolutamente indicative e soprattutto funzionali ad illustrare l'argomento trattato; di conseguenza, non impegnano in alcun modo l'Impresa.

Inoltre - qui e nei successivi box - i valori sono arrotondati all'euro intero.

Prestazione prevista dal contratto

SaraPiùSmart prevede una **prestazione in caso di decesso** (di seguito anche **prestazione**). Se l'Assicurato muore in corso di validità di contratto, l'Impresa riconosce ai Beneficiari designati una prestazione ottenuta come somma del:

- **capitale assicurato rivalutato**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata alla Gestione Separata
- **capitale variabile**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno.

Anche la liquidazione a seguito della richiesta di riscatto, totale o parziale, è ottenuta come somma dei due distinti importi, eventualmente ridotta della commissione di uscita illustrata nella sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**.

Per maggiori dettagli si consultino le sezioni **QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO** e **COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE**.

Facoltà previste dal contratto

Durante la validità del contratto il Contraente può presentare richiesta all'Impresa per una delle operazioni elencate di seguito:

- **operazione di switch** che permette di scegliere un diverso Profilo di Investimento, andando così a modificare la composizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno
- **modifica dell'allocazione dei futuri versamenti**, che permette di ripartire i versamenti futuri in un diverso Profilo di Investimento, andando così a modificare la composizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno
- **liquidazione del valore di riscatto**, che permette di ottenere, del tutto o in parte, il **capitale complessivo da riscattare** calcolato al momento della richiesta
- **opzione di conversione in rendita**, che permette di ottenere che l'importo liquidato come valore di riscatto venga convertito in una delle rendite proposte dall'Impresa.

Per maggiori dettagli si consulti la sezione **QUALI SONO LE FACOLTÀ PREVISTE DAL CONTRATTO**.

Garanzia della prestazione e rischio di investimento

Relativamente alla quota parte dell'investimento collegata a:

- **componente Rivalutabile**: sia la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato che il valore il riscatto sono contrattualmente garantita dall'Impresa
- **componente Unit**: il Contraente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.

QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO

Art.2 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto

A fronte del pagamento di ciascun premio unico ricorrente e degli eventuali versamenti aggiuntivi, **in caso di decesso dell'Assicurato** - in qualunque momento esso avvenga - l'Impresa liquida ai Beneficiari designati la **prestazione caso morte** pari alla **somma** di:

- **componente Rivalutabile**: il **capitale assicurato** quale risulta rivalutato dalla prima ricorrenza annua fino alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
- **componente Unit**: il **capitale variabile** quale risulta valorizzato al giorno di riferimento utile al ricevimento della denuncia del decesso; tale capitale variabile comprende anche l'importo relativo alla maggiorazione caso morte.

La richiesta deve essere inviata all'Impresa, oppure all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria.

L'elenco dei documenti necessari è indicato alla sezione QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA.

Per entrambe le tipologie di capitale si rimanda alla sezione **COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE**.

Di seguito, si illustrano le modalità di determinazione della prestazione in caso di decesso distintamente per le due componenti:

- **componente Rivalutabile**
il **capitale assicurato rivalutato complessivo** si ottiene sommando:

- il **capitale assicurato iniziale** riferito alla **quota parte di ciascun versamento** - relativa alla Gestione Separata - effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data del decesso e la data del decesso.

A ciascuno di questi importi viene applicato il **pro-rata della misura annua di rivalutazione** in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.

Il pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data del decesso.

Il capitale assicurato iniziale non può mai risultare negativo

- il **capitale assicurato rivalutato alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data del decesso** aumentato del **pro-rata della misura di rivalutazione** in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.

Il pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data del decesso.

Il capitale assicurato rivalutato non può mai risultare negativo.

Al **capitale assicurato rivalutato complessivo** così ottenuto vengono sottratti i capitali - relativi alla componente Rivalutabile - disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo trascorso tra la data del 31/12 di cui sopra e la data del decesso

● **componente Unit**

il **capitale variabile** è ottenuto moltiplicando il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, per il valore unitario delle quote, valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa (giorno di riferimento).

Al **capitale variabile** così ottenuto vengono sottratti i capitali - relativi alla componente Unit - disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo trascorso tra la data del 31/12 di cui sopra e la data del decesso.

Il capitale variabile **viene incrementato da una maggiorazione caso morte.**

La maggiorazione si ottiene applicando a tale capitale una percentuale che varia in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso. Di seguito si illustrano le percentuali di maggiorazione:

età dell'Assicurato alla data di decesso	% di maggiorazione del capitale variabile
fino a 39 anni	25%
da 40 anni a 49 anni	10%
da 50 anni a 59 anni	5%
da 60 anni a 69 anni	1%
pari o superiore a 70 anni	0,5%

La maggiorazione caso morte non può mai essere superiore a 50.000 euro.

Essa viene riconosciuta:

- nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, in conformità a quanto indicato nella successiva sezione sulla limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (componente Unit)**
- senza alcuna limitazione nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di decorrenza e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi.**

In ogni caso l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica della maggiorazione caso morte.

Limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (relativamente alla sola maggiorazione caso morte prevista per la componente Unit)

- nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga **entro i primi 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto l'Impresa **non corrisponde alcuna maggiorazione** ma il solo capitale variabile relativo alla componente Unit, a cui si somma il capitale assicurato rivalutato complessivo relativo alla componente Rivalutabile
- nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga sempre **entro i primi 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto ma il decesso sia conseguenza diretta di una delle malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto di seguito elencate, l'Impresa **non applica** tale limitazione e di conseguenza **corrisponde anche la maggiorazione** insieme al capitale variabile e al capitale assicurato rivalutato complessivo.

L'elenco delle malattie infettive acute è il seguente:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la **maggiorazione caso morte non viene corrisposta**.

Esempio: come si determina la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

si ipotizzi:

- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di decesso: 7 ottobre 2031
- età dell'Assicurato alla data del decesso: 68 anni

Profilo di Investimento EVOLUTO: 25% FONDO PIÙ e 75% SARA AZIONARIO

capitale assicurato iniziale **288 euro**

componente Rivalutabile - FONDO PIÙ

- tasso medio di rendimento, che si ipotizza costante nel tempo, del **3,5%**
- corrispondente misura annua di rivalutazione pari a $(3,5\% - 1,3\%) = \mathbf{2,2\%}$

capitale variabile iniziale **864 euro**

componente Unit - SARA AZIONARIO

- tasso di rendimento annuale, che si ipotizza costante nel tempo, pari a **5%**
- corrispondente tasso di rendimento annuale al netto della commissione di gestione pari a $(5\% - 1,8\%) = \mathbf{3,2\%}$

Relativamente alla componente Rivalutabile

il **capitale assicurato rivalutato complessivo** (comprensivo del **pro-rata** per il periodo che va dal 13 giugno 2031 al 7 ottobre 2031) è pari a **1.198,97 euro**, ottenuto come illustrato di seguito.

Per il pro-rata della misura annua di rivalutazione il calcolo è il seguente:

- riguardo al **capitale assicurato rivalutato complessivo** al 31/12/2030, alla data del decesso dell'Assicurato - **7 ottobre 2031** - non è ancora trascorso l'intero anno per il calcolo della misura di rivalutazione. Infatti, la successiva rivalutazione si avrebbe il 31 dicembre 2031. È necessario, perciò, applicare al **capitale assicurato rivalutato al 31/12/2030** una quota della misura annua di rivalutazione, su base annua, pari al numero di giorni trascorsi tra il 31/12/2030 e la data del decesso
- il periodo trascorso tra il 31/12/2030 e il 07/10/2031 è di **277 giorni**, calcolato utilizzando l'anno commerciale di 360 giorni ^(*)
- di conseguenza il **pro-rata della misura annua di rivalutazione è pari a: $2,2\% \times (277/360) = 1,69\%$**
- riguardo al **premio unico ricorrente** che il Contraente ha corrisposto il 13 giugno 2031, la quota parte relativa alla componente Rivalutabile - pari a 288 euro - viene rivalutata per il periodo trascorso tra il 13/06/2031 e il 07/10/2031, dunque per **114 giorni**, calcolato utilizzando l'anno commerciale di 360 giorni ^(*)
- di conseguenza il **pro-rata della misura annua di rivalutazione è pari a: $2,2\% \times (114/360) = 0,70\%$** .

Alla luce di questi elementi il **capitale assicurato rivalutato alla data del decesso** è pari a:

909 euro $[894 \times (1 + 1,69\%)] + \mathbf{290 euro}$ $[288 \times (1 + 0,70\%)]$, dove 894 è il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre 2030 e 288 è la quota parte del premio unico ricorrente versata il 13 giugno 2031.

Relativamente alla componente Unit

il **capitale variabile iniziale** alla data del 7 ottobre 2031 è dato dal capitale variabile corrispondente ai capitali variabili iniziali rivalutati ogni anno del 3,2% e pari a **3.741 euro**.

Relativamente alla maggiorazione caso morte prevista per la componente Unit

la **maggiorazione caso morte** per la componente Unit, per un Assicurato di 68 anni, è dell'**1%**.

Essendo il capitale variabile riferito al Fondo Interno a quella data di **3.741 euro**, la maggiorazione caso morte è pari a **37 euro** $= (3.741 \times 1\%)$.

Di conseguenza, il capitale complessivo - corrispondente alla prestazione caso morte - è pari a 4.977 euro = $(909 + 290 + 3.741 + 37)$.

^(*) l'anno commerciale di 360 giorni è una convenzione utilizzata in ambito finanziario, bancario e contabile.

QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE IL CONTRATTO

Art. 3 - Entrata in vigore e perfezionamento del contratto

Il contratto si intende **perfezionato** nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:

- la sottoscrizione della Proposta/Polizza da parte del Contraente
- il pagamento del premio unico ricorrente lordo di perfezionamento, corrisposto dal Contraente.

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento dello stesso.

La data di perfezionamento e la data di decorrenza - momento in cui il contratto inizia ed è valido - sono indicate nella Proposta/Polizza.

Se nella Proposta/Polizza la **data di decorrenza** è successiva al giorno di perfezionamento, **il contratto è valido dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.**

Se l'Assicurato muore tra la data di perfezionamento e quella di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce al Contraente l'importo pagato.

In tal caso è necessario presentare il certificato di morte.

Nel caso in cui **SaraPiùSmart** è sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), il contratto si intende **perfezionato** alla data in cui il premio unico ricorrente lordo di perfezionamento, corrisposto dal Contraente, **viene incassato** da Sara Vita (data di perfezionamento).

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento dello stesso.

La data di perfezionamento e la data di decorrenza - momento in cui il contratto inizia ed è valido - sono indicate nella **Lettera di conferma di investimento del premio** che l'Impresa invia al Contraente.

Di seguito si indica genericamente Proposta/Polizza, a meno che si debbano illustrare situazioni specifiche che riguardino espressamente la Proposta.

Art. 4 - Durata del contratto e durata pagamento premi

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza il Contraente sceglie - anche compatibilmente con l'età dell'Assicurato - la durata pagamento premi del contratto.

Il contratto prevede una durata pagamento premi minima di 10 anni e massima di 20 anni.

Il contratto **si estingue** nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso
- richiesta di riscatto totale
- decesso dell'Assicurato.

COME REVOCARE LA PROPOSTA E RECEDERE DAL CONTRATTO

Art. 5 - Eventuale Revoca della Proposta e Recesso dal contratto

Revoca della Proposta

Nel caso in cui **SaraPiùSmart** è sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), il Contraente, **nella fase che precede il perfezionamento del contratto**, ha sempre la **facoltà di revocare la Proposta**.

Le modalità di revoca sono indicate di seguito.

Recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni** dalla data di perfezionamento dello stesso, scegliendo una delle modalità indicate di seguito.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti - Contraente e Impresa - da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

L'Impresa deve effettuare il rimborso al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'importo rimborsato corrisponde ai versamenti effettuati.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma di:

- **componente Rivalutabile:** la quota parte del versamento corrisposto relativo alla Gestione Separata

- **componente Unit:** il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso, maggiorato del costo applicato alla quota parte del versamento relativo al Fondo Interno.

Relativamente alla componente Unit: il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di perfezionamento del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (secondo mercoledì, non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).

Modalità di comunicazione della Revoca o Recesso

Sia la revoca che il recesso devono essere comunicati dal Contraente all'Impresa scegliendo una delle seguenti modalità:

- rivolgendosi direttamente all'Intermediario a cui è assegnato il contratto
- con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma
- con mail indirizzata a Sara Vita tramite PEC: saravita@sara.telecompost.it.

Indipendentemente dalla tipologia di comunicazione scelta, il Contraente deve indicare nella richiesta gli elementi identificativi del contratto - il proprio nominativo e il numero di polizza, ovvero di proposta - e firmare la richiesta.

A seconda della modalità scelta la conferma dell'invio della comunicazione di recesso risulta da:

- la data indicata nel modulo di richiesta consegnato dall'Intermediario a cui è assegnato il contratto
- il timbro postale di invio della lettera raccomandata A/R
- la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

QUANDO E COME SI DEVE PAGARE

Art. 6 - Versamenti e modalità di pagamento

Come indicato nella sezione **QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO**, la prestazione si determina in base al versamento dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente sceglie di effettuare.

I premi unici ricorrenti e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente versamenti.

Premi unici ricorrenti

ciascun importo viene corrisposto:

- al netto del caricamento indicato nella sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**
- **anticipatamente**, dunque all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce
- con una **periodicità di pagamento** che - a scelta del Contraente in fase di sottoscrizione del contratto - può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

Il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta è pari a:

- **12** in caso di periodicità mensile
- **4** in caso di periodicità trimestrale
- **2** in caso di quella semestrale
- **1** in caso di quella annuale
- **in misura non inferiore ai seguenti importi**, in funzione della periodicità prescelta:
 - **100 euro** in caso di periodicità mensile
 - **300 euro** in caso di periodicità trimestrale
 - **600 euro** in caso di periodicità semestrale
 - **1.200 euro** in caso di quella annuale.

Relativamente al premio unico ricorrente il Contraente può effettuare le seguenti scelte:

- **indicizzazione dei premi unici ricorrenti**
 - il Contraente può chiedere all'Impresa di indicizzare il premio unico ricorrente di una percentuale da scegliere tra: 1%, 2%, 3% 4% o 5%
 - a seguito della scelta, ad ogni data di ricorrenza annua del contratto il premio unico ricorrente viene automaticamente incrementato della percentuale prescelta
 - tale facoltà **può essere attivata** dal Contraente:
 - alla data di perfezionamento del contratto
 - almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annua del contratto a partire dalla quale si intende attivare l'indicizzazione del premio unico ricorrente
 - tale facoltà **può essere revocata** dal Contraente:
 - almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annua del contratto a partire dalla quale si intende interrompere l'indicizzazione del premio unico ricorrente.

In entrambi i casi di attivazione o di revoca è necessario che il Contraente invii una comunicazione all'Impresa, preferibilmente per il tramite dell'Intermediario a cui è assegnato il contratto

- **variazione della periodicità di pagamento, sospensione e ripresa dei premi unici ricorrenti**

il Contraente - preferibilmente per il tramite dell'Intermediario a cui è assegnato il contratto - ha sempre la possibilità di richiedere all'Impresa di:

- **variare la periodicità di pagamento** alle condizioni di seguito indicate:
 - con una comunicazione fatta all'Impresa almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto
 - nel rispetto degli importi minimi previsti dal contratto
 - senza alcuna spesa
- **sospendere/interrompere** in qualsiasi momento il versamento (in questo caso la sospensione può avvenire anche senza esplicita comunicazione all'Impresa)
- **riprendere** in qualsiasi momento il versamento
- **modifica dell'importo dei premi unici ricorrenti**
 il Contraente - preferibilmente per il tramite dell'Intermediario a cui è assegnato il contratto - ha sempre la possibilità di richiedere all'Impresa di:
 - **diminuire l'importo del premio unico ricorrente inizialmente stabilito** alle condizioni di seguito indicate:
 - con una comunicazione fatta all'Impresa almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto
 - nel rispetto degli importi minimi previsti dal contratto
 - senza alcuna spesa
 - **incrementare l'importo del premio unico ricorrente inizialmente stabilito** alle condizioni di seguito indicate:
 - con una comunicazione fatta all'Impresa almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto
 - senza alcuna spesa.

Le modalità di comunicazione del Contraente con l'Impresa sono indicate nella sezione COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE.

Versamenti aggiuntivi

il Contraente, dal giorno successivo alla data di perfezionamento, può fare **versamenti aggiuntivi** alle condizioni di seguito indicate:

- importo minimo pari a **500 euro**
- è possibile fare versamenti aggiuntivi anche **oltre il termine della durata pagamento premi.**

L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno i versamenti aggiuntivi.

Modalità di pagamento

Ciascun versamento viene corrisposto dal Contraente all'Impresa tramite una delle modalità di seguito indicate, a condizione che siano intestate all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità:

- **alla data di perfezionamento o in caso di versamento aggiuntivo:**
 - assegno bancario o postale, circolare o ordinario, munito della clausola di non trasferibilità
 - altro mezzo di pagamento bancario o postale
 - ordine di bonifico
 - sistema di pagamento elettronico
- **alle successive date di ricorrenza del versamento:**
 - se scelta la periodicità semestrale, trimestrale o mensile: il solo addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD
 - se scelta la periodicità annuale: è possibile scegliere una delle modalità previste alla data di perfezionamento o l'addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD.

Se l'addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD - non va a buon fine per motivi non collegati all'Impresa, essa avvisa il Contraente.

A giustificazione del mancato pagamento, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza.

L'Impresa informa il Contraente che l'importo non pagato e gli importi successivi devono essere versati all'Intermediario a cui è assegnato il contratto.

Questa modalità alternativa è da intendersi come provvisoria ed è necessario che si ripristini con celerità l'addebito diretto SEPA.

Così come indicato nella sezione COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE il Contraente può effettuare il pagamento dei premi unici ricorrenti successivi a quello di perfezionamento e degli eventuali versamenti aggiuntivi anche utilizzando:

- l'Area Personale, raggiungibile dal sito sara.it
- l'App SaraConMe.

Nel caso in cui il Contraente avesse scelto in precedenza, come opzione di pagamento, l'addebito diretto SEPA, è necessario che disattivi questa scelta per poter effettuare il pagamento nella propria Area Personale o in SaraConMe.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.

QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE

Art. 7 - Caricamento sui versamenti, commissioni di gestione, commissioni di uscita, costo per operazione di switch

Caricamento percentuale da applicare ai versamenti

Indipendentemente dall'importo, su ciascun premio unico ricorrente e sui versamenti aggiuntivi è applicato:

- **un caricamento pari al 4%:** per i premi unici ricorrenti
- **un caricamento pari al 4%:** per i versamenti aggiuntivi effettuati non oltre il 20° anno
- **un caricamento pari all'1,5%:** per i versamenti aggiuntivi effettuati oltre il 20° anno.

I versamenti a cui è stato applicato il caricamento percentuale sono indicati come **versamenti netti**.

Esempio: come si determina il versamento netto (sia premio unico che versamento aggiuntivo)

si ipotizzi:

- **versamento corrisposto entro la durata pagamento premi pari a 1.200 euro** → il **versamento netto** è pari a: **1.152 euro** = $1.200 \times (1 - 4\%)$
- **versamento aggiuntivo corrisposto in un periodo successivo al 20° anno pari a 500 euro** → il **versamento aggiuntivo netto** è pari a: **492,5 euro** = $500 \times (1 - 1,5\%)$

Ogni **versamento netto** viene investito dall'Impresa nella Gestione Separata e nel Fondo Interno sulla base del Profilo di Investimento scelto dal Contraente.

In questo modo si determinano il **capitale assicurato iniziale** e il **capitale variabile** corrispondenti ad ogni singolo versamento.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione **COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE**.

Il capitale assicurato iniziale e il capitale variabile sono la base per il calcolo della prestazione prevista dal contratto e per la liquidazione del valore di riscatto.

Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata FONDO PIÙ

L'Impresa trattiene ogni anno, dal tasso medio di rendimento, una **commissione di gestione** - chiamata anche **rendimento trattenuto** - pari all'**1,3%**.

Se il tasso annuo medio di rendimento è **uguale o minore** alla commissione di gestione, allora la commissione di gestione è pari al tasso medio di rendimento (dunque l'Impresa trattiene l'intero tasso medio di rendimento).

Esempio: come si determina la commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata FONDO PIÙ

si ipotizzi:

tasso medio di rendimento del **3,5%** → commissione di gestione pari all'**1,3%**

tasso medio di rendimento dell'**1%** → commissione di gestione pari all'**1%**

Per maggiori dettagli sul tasso medio di rendimento, si rimanda alla sezione **COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE**.

Commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno SARA AZIONARIO

L'Impresa trattiene una **commissione di gestione** pari all'**1,8%**.

Tale commissione:

- comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui alla sezione **QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO**
- viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- viene prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- viene calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

L'Impresa può decidere che parte degli strumenti finanziari da sottoscrivere siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. In tal caso l'Impresa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari al 2,2% su base annua.

Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento di SARA AZIONARIO, parte integrante di queste Condizioni di Assicurazione.

Esempio: come si calcola il NAV e il valore unitario delle quote al netto della commissione di gestione

si ipotizzi:

- ad una generica data di valorizzazione, un NAV complessivo del Fondo Interno di **10.000 euro** (al lordo della commissione di gestione e al netto di tutte le passività elencate nel Regolamento)
- un numero di quote complessive pari a **800**.

L'applicazione della commissione di gestione determina il **NAV al netto anche di tale commissione di gestione** pari a **9.820 euro** = $10.000 \times (1 - 1,8\%)$.

Di conseguenza il **valore unitario della quota** alla medesima data di valorizzazione sarà:

Euro $9.820/800$ = **12,27 euro**.

Costo per l'operazione di switch

nel corso di ciascun anno assicurativo:

- i primi due switch sono gratuiti
- dal terzo switch il costo è pari a **10 euro**.

Commissioni di uscita da applicare all'importo da liquidare in caso di riscatto

a seguito della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, l'Impresa calcola il **capitale complessivo da riscattare**. Se la richiesta viene effettuata prima che siano trascorsi interamente 9 anni, il capitale complessivo da riscattare è ridotto dell'importo di una **commissione di uscita**.

Di seguito si illustrano le diverse commissioni al variare del periodo interamente trascorso dalla data di decorrenza del contratto:

	periodo interamente trascorso, almeno									
	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	9 anni	10 anni
commissioni di uscita	4,5%	4%	3,5%	3%	2,5%	2%	1,5%	1%	0,5%	0%

Non si applicano commissioni di uscita nel caso in cui siano trascorsi interamente 10 anni dalla data di decorrenza del contratto.

COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE

La prestazione prevista dal contratto si ottiene come somma di due distinti importi: il **capitale assicurato rivalutato complessivo**, relativo alla componente Rivalutabile e il **capitale variabile**, relativo alla componente Unit.

Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.

componente Rivalutabile: quota parte dei versamenti investita nella Gestione Separata

Art. 8 - Determinazione del capitale assicurato iniziale

Il **capitale assicurato iniziale** si ottiene investendo nella Gestione Separata ciascuna quota parte dei versamenti al netto del caricamento.

Di conseguenza, il capitale assicurato iniziale complessivo si determina sommando i capitali assicurati iniziali ottenuti da ogni versamento.

Il capitale assicurato iniziale complessivo costituisce il **valore minimo della prestazione garantita** dall'Impresa - relativa alla componente Rivalutabile.

In caso di liquidazione per riscatti parziali tale valore minimo si riduce in base a quanto è già stato liquidato.

Art. 9 - Clausola di Rivalutazione

Alla data del **31 dicembre dell'anno in cui è stato concluso il contratto** - sempre che l'Assicurato sia in vita - il capitale assicurato iniziale si rivaluta secondo le modalità indicate nella presente Clausola di Rivalutazione e secondo il meccanismo del **pro-rata temporis**, di seguito illustrato.

Il capitale assicurato iniziale è dato dalla quota parte, relativa alla componente Rivalutabile, di ciascun versamento - al netto del caricamento - effettuato nell'intervallo compreso tra la data di perfezionamento del versamento e il 31 dicembre.

Ai successivi 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla prima ricorrenza - sempre che l'Assicurato sia in vita - il capitale assicurato in essere (anche quello rivalutato per il pro-rata *temporis* nell'anno precedente) viene rivalutato su base annua nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.

L'Impresa gestisce - secondo quanto stabilito dal Regolamento della Gestione Separata, parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alla riserva matematica.

A) misura annua di rivalutazione

Al 31 dicembre di ogni anno l'Impresa determina il **tasso medio di rendimento**, calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento della Gestione Separata con riferimento ai 12 mesi compresi tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre del medesimo anno in cui si effettua il calcolo.

La **misura annua di rivalutazione** che si attribuisce al contratto si basa sul tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulta essere pari alla differenza, **se positiva**, tra:

- il tasso medio di rendimento
- il rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'**1,3%** (si veda la sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**).

Nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa, la misura annua di rivalutazione risulterebbe pari allo 0%.

Di conseguenza, la misura annua di rivalutazione minima garantita riconosciuta al contratto è 0%.

B) rivalutazione del capitale assicurato

Al 31 dicembre di ogni anno - a partire da quello immediatamente successivo alla data di decorrenza (data di ricorrenza) - la componente Rivalutabile del contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituita a tale epoca.

L'aumento viene determinato in base alla misura annua di rivalutazione stabilita secondo il punto A).

La modalità di rivalutazione è la seguente:

- al **capitale assicurato iniziale** si applica il pro-rata della misura annua di rivalutazione
- al **capitale assicurato rivalutato in essere** viene applicata la misura annua di rivalutazione.

Riguardo al **pro-rata della misura di rivalutazione**, questo si calcola in base ai giorni trascorsi tra la data di versamento e la data riferita all'evento per il quale è necessario calcolare la rivalutazione del contratto.

Nel caso in cui l'evento sia la ricorrenza annuale del contratto abbiamo che il pro-rata della misura annua di rivalutazione del **capitale assicurato iniziale riferito ad un versamento effettuato nel corso dell'anno** è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e il 31 dicembre immediatamente successivo.

SaraPiùSmart prevede il consolidamento della misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto.

Infatti, una volta accreditata al contratto questa misura, resta definitivamente acquisita.

Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale.

Il Contraente riceve comunicazione degli aumenti del capitale assicurato entro il 31 maggio di ogni anno. L'informazione è contenuta nel Documento unico di rendicontazione (DUR).

Esempio: come si determina la misura annua di rivalutazione

si ipotizzi:

tasso medio di rendimento del **3,5%** → misura annua di rivalutazione pari a $(3,5\% - 1,3\%) = \mathbf{2,2\%}$

tasso medio di rendimento dell'**1%** → la misura annua di rivalutazione è di $(1\% - 1\%) = \mathbf{0\%}$

componente Unit: quota parte dei versamenti investita nel Fondo Interno

Art. 10 - Determinazione del capitale variabile iniziale

Il **capitale variabile iniziale** si ottiene investendo nel Fondo Interno la quota parte di ciascun versamento che il Contraente ha deciso di destinare ad esso.

Di conseguenza il **capitale variabile iniziale complessivo** si ottiene via via come somma dei capitali variabili iniziali relativi a ciascun versamento.

Definiti:

- a) la quota parte del versamento investito nel Fondo Interno, che corrisponde al **capitale variabile iniziale**
b) il **valore unitario delle quote** rilevato il giorno di riferimento corrispondente (per questo si rimanda all'articolo **Valorizzazione delle quote**, che segue),
si ottiene il **numero di quote** dividendo il capitale variabile iniziale a) per il valore unitario della quota b).

Il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.

Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote, che cambia in base al valore degli investimenti che l'Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Se nel tempo non vengono richieste liquidazioni per riscatti parziali il numero di quote resta costante, diversamente diminuisce in funzione dell'importo della liquidazione per riscatti.

In termini generali, il **valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno - NAV** - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati ad esso, per i quali si rimanda alla sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**.

Il **valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno**:

- è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso
- è rilevato con **cadenza settimanale** (giorno di valorizzazione: per la definizione si rimanda al successivo articolo)
- viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet dell'Impresa sara.it.

Art. 11 - Valorizzazione delle quote

Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:

- **giorno di valorizzazione**: giorno che viene utilizzato dall'Impresa per effettuare il calcolo del NAV (valore complessivo) del Fondo Interno.

Di conseguenza, il valore unitario delle quote è fissato al **mercoledì di ogni settimana**.

Se festivo o con Borse Valori chiuse si utilizza il giorno lavorativo immediatamente successivo

- **giorno di riferimento**: giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota.

Il giorno di riferimento è il **secondo mercoledì** - non festivo o con Borse Valori chiuse - immediatamente successivo alla data di:

- corresponsione del versamento, per la determinazione del capitale variabile iniziale
- ricevimento della richiesta di recesso
- ricevimento della richiesta di switch
- ricevimento della richiesta di modifica dell'allocazione futura dei versamenti
- ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, parziale o totale
- ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.

Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l'Impresa rileva il **giorno di ricevimento della richiesta**.

Per **giorno di ricevimento della richiesta** si intende il giorno in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Contraente, Beneficiario, vincolatario) arriva all'Impresa, oppure all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta. Si rimanda alla sezione **COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE**.

La documentazione richiesta è elencata alla sezione **QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA**.

Il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta e il giorno di riferimento come definito in precedenza.

Esempio: come si individuano i giorni di riferimento

si ipotizzi:

- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di richiesta liquidazione per riscatto totale: 7 ottobre 2031

facendo l'ulteriore ipotesi che la richiesta di liquidazione arrivi completa di tutta la documentazione richiesta, il **giorno di riferimento** da considerare per individuare il valore unitario della quota e determinare così l'importo da liquidare, è il **mercoledì 15 ottobre 2031**.

QUALI SONO LE FACOLTÀ PREVISTE DAL CONTRATTO

Il Contraente può richiedere le operazioni illustrate negli articoli che seguono.

La modalità per effettuare la richiesta - così come indicate nella sezione **COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE** - sono:

- rivolgersi direttamente all'Intermediario a cui è assegnato il contratto
- inviare una lettera raccomandata A/R - indirizzata a Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma
- inviare una mail indirizzata a Sara Vita tramite PEC: saravita@sara.telecompost.it.

Oltre a queste modalità il Contraente può chiedere di attivare queste operazioni utilizzando:

- l'Area Personale, raggiungibile dal sito sara.it
- l'App SaraConMe.

Art. 12 - Operazione di switch

Trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto il Contraente può chiedere all'Impresa di modificare la composizione del proprio investimento.

L'operazione di switch consente al Contraente di scegliere uno degli altri Profili di Investimento messi a disposizione dall'Impresa per questo contratto.

I versamenti corrisposti successivamente all'operazione di switch - successivamente, dunque, alla data di ricezione della richiesta di variazione - sono allocati nel Profilo di Investimento scelto, secondo la nuova ripartizione percentuale.

Tale operazione ha piena efficacia dal giorno di ricezione, da parte dell'Impresa - oppure dell'Intermediario a cui è assegnato il contratto - della richiesta di variazione effettuata dal Contraente.

Relativamente alla tempistica dell'operazione:

- il **capitale assicurato** viene versato nella Gestione Separata, o prelevato da essa, in funzione della nuova ripartizione, con le stesse modalità e tempistiche previste per la corresponsione della sua quota di versamento
- il **capitale variabile** viene versato nel Fondo Interno, o prelevato da esso, in funzione della nuova ripartizione, in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

Entro **10 giorni lavorativi** dalla data di valorizzazione delle quote l'Impresa invia al Contraente la **Lettera di conferma a seguito di switch**, nella quale si indica:

- la data di effetto dell'operazione di switch
- il corrispondente capitale assicurato
- il valore unitario delle quote alla data di riferimento
- il corrispondente numero di quote
- il corrispondente capitale variabile.

Nella sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE** è indicato il costo previsto per l'operazione di switch (costo che, ogni anno, si applica soltanto alle prime di richieste).

Esempio: come si calcola lo switch

si ipotizzi:

- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di decesso: 7 ottobre 2031
- il 13 giugno 2027 il Profilo di Investimento scelto dal Contraente è l'**EVOLUTO**: 25% FONDO PIÙ e 75% SARA AZIONARIO
- il 7 ottobre 2031 l'Impresa riceve la richiesta del Contraente di spostare il capitale maturato da **EVOLUTO** a **BILANCIATO**: 50% FONDO PIÙ e 50% SARA AZIONARIO

al 7 ottobre 2031, relativamente al Profilo di Investimento EVOLUTO, abbiamo:

componente Rivalutabile - FONDO PIÙ

capitale assicurato rivalutato alla data del 7 ottobre 2031: **1.199 euro**

componente Unit - SARA AZIONARIO

il **capitale variabile iniziale** alla data del 7 ottobre 2031 è pari a **3.741 euro**

l'operazione di switch comporta:

- capitale complessivo: **4.940 euro** $= (1.199 + 3.741)$
- per il Profilo di Investimento BILANCIATO la ripartizione prevede:
 - **2.470 euro** in FONDO PIÙ [50% di 4.940 euro]
 - **2.470 euro** in SARA AZIONARIO [50% di 4.940 euro]

Relativamente al SARA AZIONARIO, ipotizzando che il 15 ottobre 2031 (secondo mercoledì successivo) il valore unitario delle quote sia di **10,5 euro**, il numero di quote è pari a **235 quote**

Art. 13 - Modifica nell'allocazione dei versamenti

Trascorsi interamente **12 mesi dalla data di decorrenza del contratto**, il Contraente può chiedere all'Impresa di allocare i versamenti futuri - premi unici ricorrenti e versamenti aggiuntivi - in uno degli altri Profili di Investimento messi a disposizione dall'Impresa per questo contratto.

Tra una richiesta di modifica e la successiva devono trascorrere **12 mesi**.

Art. 14 Riscatto

Riscatto totale

Trascorsi almeno **12 mesi dalla data di decorrenza**, il Contraente può richiedere:

- il **riscatto totale**, che causa l'estinzione del contratto e la liquidazione al Contraente del valore di riscatto
- il **riscatto parziale**, per cui viene pagata al Contraente una parte del valore di riscatto e si mantiene attivo il contratto per il capitale residuo.

La richiesta deve essere inviata all'Impresa, oppure all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria.

L'elenco dei documenti necessari è indicata alla sezione QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA.

Anche per il **riscatto totale**, così come per la prestazione caso morte, ai Beneficiari designati viene liquidato un importo pari alla somma di:

- **componente Rivalutabile**: il **capitale assicurato da riscattare** quale risulta rivalutato dalla prima ricorrenza annua fino alla data della richiesta di riscatto, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
- **componente Unit**: il **capitale variabile da riscattare** quale risulta valorizzato al giorno di riferimento utile al ricevimento della richiesta di riscatto.

Di seguito, si illustrano le modalità di determinazione del valore di riscatto distintamente per le due componenti.

● componente Rivalutabile

il **capitale assicurato rivalutato complessivo da riscattare** si ottiene sommando:

- il **capitale assicurato iniziale da riscattare** riferito alla **quota parte di ciascun versamento** - relativa alla Gestione Separata - effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta di liquidazione del valore di riscatto e la data della richiesta.

A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta di liquidazione; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data della richiesta.

Il capitale assicurato iniziale da riscattare non può mai risultare negativo

- il **capitale assicurato rivalutato da riscattare alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta di liquidazione del valore di riscatto** aumentato del pro-rata della misura di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data della richiesta.

Il capitale assicurato rivalutato da riscattare non può mai risultare negativo.

Al **capitale assicurato rivalutato complessivo da riscattare** così ottenuto vengono sottratti i capitali - relativi alla componente Rivalutabile - disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo trascorso tra la data del 31/12 di cui sopra e la data della richiesta

● componente Unit

il **capitale variabile da riscattare** è ottenuto moltiplicando il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, per il valore unitario delle quote, valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa (giorno di riferimento).

A capitale così ottenuto vengono sottratti i capitali - relativi alla componente Unit - disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo trascorso tra la data del 31/12 di cui sopra e la data della richiesta di liquidazione per riscatto.

L'importo ottenuto come somma del capitale assicurato rivalutato complessivo da riscattare e il capitale variabile da riscattare viene ridotto applicando ad esso le **commissioni di uscita** - funzione del periodo interamente trascorso dalla data di entrata in vigore del contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto - descritte nella sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**.

Non viene applicata alcuna commissione di uscita nel caso in cui il periodo interamente trascorso risulti essere di almeno 10 anni.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto.

Riscatto parziale

Il Contraente può chiedere il riscatto anche in misura parziale.

I criteri e le modalità restano gli stessi utilizzati per il riscatto totale.

Le condizioni sono le seguenti:

- l'importo minimo per il riscatto parziale è di almeno Euro 1.000
- il capitale minimo rimasto sul contratto è di almeno Euro 2.500, diversamente, si procede con il riscatto totale.

A seguito della richiesta di riscatto parziale l'Impresa comunica al Contraente l'importo del **capitale residuo**.

Esempio: come si determina il valore di riscatto totale

si ipotizzi:

- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di richiesta della liquidazione del valore di riscatto: 7 ottobre 2031

Relativamente alla componente Rivalutabile

il **capitale assicurato rivalutato complessivo da riscattare** (comprensivo del **pro-rata** per il periodo che va dal 13 giugno 2031 al 7 ottobre 2031) è pari a **1.163 euro**, ottenuto applicando la commissione di uscita del 3% al capitale assicurato rivalutato complessivo.

Relativamente alla componente Unit

il **capitale variabile complessivo da riscattare** è pari a **3.629 euro**, ottenuto applicando la commissione di uscita del 3% al capitale variabile complessivo.

Entrambi gli importi relativi alla componente Rivalutabile e a quella Unit sono calcolati con le modalità di calcolo simili a quelle previste per il calcolo della prestazione e illustrate al secondo esempio presente nella sezione **QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**.

Di conseguenza, il capitale complessivo da riscattare è pari a 4.792 euro = $[1.199 \times (1-3\%) + 3.741 \times (1-3\%)]$

Art. 15 - Opzione di conversione in rendita del valore di riscatto

Alla data di richiesta della liquidazione del valore di riscatto totale il Contraente può scegliere di convertire, al netto delle eventuali imposte previste dalla legge, il valore di **riscatto totale** in una delle seguenti tipologie di rendita annua vitalizia immediata e rivalutabile:

- **Rendita vitalizia**, pagabile finché l'Assicurato è in vita
- **Rendita certa per 5 anni e vitalizia**, pagabile in ogni caso per i primi 5 anni e, dopo, finché l'Assicurato è in vita
- **Rendita certa per 10 anni e vitalizia**, pagabile in ogni caso per i primi 10 anni e, dopo, finché l'Assicurato è in vita
- **Rendita su due teste**, pagabile fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, finché sia in vita un altro soggetto designato (seconda testa).

Il Contraente trasmette la richiesta di conversione in rendita secondo una delle modalità previste dal contratto:

- **all'Intermediario con il quale si intrattiene il rapporto e presso a cui è assegnato il contratto**
- **in modo diretto all'Impresa.**

Si rimanda alla sezione COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE per conoscere in quale modo il Contraente può comunicare con l'Impresa.

L'Impresa determina ed eroga la rendita annua vitalizia immediata e rivalutabile ai Beneficiari designati in base alle seguenti condizioni:

- si **escludono** le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente
- si **corrispondono** le rate posticipate con cadenza annuale o secondo il frazionamento scelto dal Contraente (semestrale, trimestrale o mensile)
- si **riconoscono** le rate di rendita se e solo se l'Assicurato è in vita ad ogni scadenza di rata. Nel caso di rendita su due teste, nel caso di morte dell'Assicurato è il secondo soggetto designato (seconda testa) che deve essere in vita.

Con cadenza annuale l'Impresa deve ricevere un certificato che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato.

Nel caso in cui sia stata scelta la Rendita su due teste, l'Impresa deve ricevere il certificato di esistenza in vita anche per il secondo soggetto designato.

Le Condizioni di Assicurazione per la tariffa di rendita si riferiscono al tipo di opzione in rendita scelta al momento della richiesta, tra le quattro sopra indicate.

Durante il periodo di erogazione non è possibile riscattare la rendita di opzione.

Dopo che il Contraente ha chiesto l'opzione in rendita, l'Impresa fornisce per iscritto una semplice e sintetica descrizione di tutte le tipologie di rendita che si possono scegliere.

Questo documento illustra i costi e le condizioni economiche.

Nel caso in cui il Contraente scelga una delle tipologie di rendita previste, l'Impresa fornisce il Set Informativo al momento dell'esercizio dell'opzione.

QUALI SONO I SOGGETTI CHIAVE

Art. 16 - Contraente, Assicurato e Beneficiario

Le figure interessate al presente contratto sono:

- **Contraente:** la persona, che può essere fisica o giuridica, che stipula il contratto e deve pagare all'Impresa i premi unici ricorrenti e gli eventuali versamenti aggiuntivi
- **Assicurato:** la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
- **Beneficiario:** la persona, che può essere fisica o giuridica, che riceve la prestazione prevista dal contratto.

Il Contraente può:

- designare in Proposta/Polizza uno o più Beneficiari
- coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario.

Art. 17 - Limiti di età dell'Assicurato

I limiti di età per l'Assicurato sono i seguenti:

età dell'Assicurato		
alla data di decorrenza		età massima al termine della durata pagamento premi
età minima	età massima	
18 anni	75 anni	85 anni

Per età si intende l'**età assicurativa**, che si ottiene assumendo che l'Assicurato resti della stessa età nei 6 mesi prima e dopo il suo compleanno.

Per quanto riguarda l'età minima, l'Assicurato deve essere maggiorenne alla data di decorrenza. Pertanto, i 18 anni si considerano come età anagrafica e non assicurativa.

Esempio: come si determina l'età assicurativa dell'Assicurato

età anagrafica		età assicurativa
40 anni, 5 mesi e 15 giorni	→	40 anni
40 anni e 6 mesi	→	41 anni

COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE

Art. 18 - Comunicazioni tra l'Impresa e il Contraente

L'Impresa informa, in modo chiaro e per iscritto, il Contraente:

- su ogni variazione delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione
- in riferimento alle modifiche nella normativa che si verificano nel corso della durata del contratto.

Le modalità di comunicazione dell'Impresa sono:

- invio di e-mail all'indirizzo fornito dal Contraente
- invio per posta ordinaria all'indirizzo fornito dal Contraente
- pubblicazione nell'Area Personale del Contraente.

Il Contraente decide tra queste modalità di comunicazione al momento della sottoscrizione del contratto. Egli può anche modificare la sua scelta nel corso del contratto.

L'impresa risponde a eventuali richieste scritte del Contraente riguardo al contratto entro 20 giorni dalla ricezione delle stesse.

La richiesta scritta con la quale il Contraente comunica con l'Impresa deve essere inviata:

- rivolgendosi direttamente all'Intermediario a cui è assegnato il contratto
- con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma
- con mail indirizzata a Sara Vita tramite PEC: saravita@sara.telecompost.it.

Indipendentemente dalla tipologia di comunicazione scelta il Contraente deve indicare nella richiesta gli elementi identificativi del contratto - il proprio nominativo e il numero di polizza, ovvero di proposta - e firmarla.

Per una maggior efficienza, si raccomanda il Contraente di inviare le richieste all'Intermediario a cui è assegnato il contratto.

Art. 19 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell'Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, oppure da consentirla a condizioni diverse, l'Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica della maggiorazione caso morte della componente Unit.

Art. 20 - Documentazione rilasciata dall'Impresa

L'Impresa - per il tramite dell'Intermediario a cui è assegnato il contratto - rilascia:

- **Proposta/Polizza:** documento consegnato al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto oppure, al più tardi, alla data di perfezionamento dello stesso; in essa è indicata la data di decorrenza del contratto
- **Lettera di conferma di investimento del premio:** documento consegnato al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote. In questo documento - tra gli altri dati - sono indicate le informazioni riferite al versamento effettuato e a quello investito nel Profilo di Investimento prescelto
- **Quietanza:** documento consegnato - a fronte del versamento di ciascun premio unico ricorrente successivo - nel solo caso in cui la modalità di pagamento prescelta dal Contraente sia diversa dall'addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD. Nella quietanza è indicato, tra l'altro, il capitale assicurato e quello variabile corrispondenti a ciascun versamento effettuato e l'indicazione della data di decorrenza del versamento
- **Certificato di assicurazione/conferma di versamento:** documento consegnato - a fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo - al momento del versamento stesso; questo documento attesta l'operazione. In esso è indicata la data di decorrenza del versamento
- **Lettera di conferma a seguito di switch:** documento consegnato al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote. In questo documento, tra l'altro, sono indicate le informazioni riferite alle nuove percentuali di allocazione
- **Lettera di conferma a seguito di modifica allocazione premi futuri:** documento consegnato al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote. In questo documento, tra l'altro, sono indicate le informazioni riferite alle nuove percentuali di allocazione distintamente per le componenti Rivalutabili e Unit
- **Comunicazione in caso di perdite (componente UNIT):** documento consegnato al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito.

Nel caso in cui SaraPiùSmart sia sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), Sara Vita consegna al Contraente la **Proposta** al posto della **Proposta/Polizza**, a cui fa seguito la **Lettera di conferma di investimento del premio**. I documenti da consegnare successivamente coincidono con quelli sopra indicati e previsti per la rete agenziale

Questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.

Documento unico di rendicontazione - DUR

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Impresa rilascia al Contraente il Documento unico di rendicontazione (DUR). Distintamente per le componenti Rivalutabile e Unit, in tale documento vengono indicati i seguenti dati e informazioni:

- la somma dei versamenti dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di invio del DUR

- l'elenco dei versamenti effettuati nell'anno precedente a quello di invio del DUR
- la ripartizione di ciascun versamento investito tra Gestione Separata e Fondo Interno
- il capitale assicurato (componente Rivalutabile)
- la misura annua di rivalutazione (componente Rivalutabile)
- il numero di quote assegnate, il loro valore unitario e il corrispondente capitale variabile (componente Unit)
- l'informativa sui riscatti parziali eventualmente effettuati nel periodo considerato
- l'informativa sugli switch eventualmente effettuati nel periodo considerato
- l'informativa sulla modifica dell'allocazione dei premi futuri, eventualmente effettuata nel periodo considerato
- l'importo dei costi e delle spese - incluso il costo della distribuzione - non direttamente collegati al verificarsi del rischio di mercato sottostante (componente Unit).

Il DUR viene:

- inviato al Contraente con le consuete modalità di comunicazione previste nella sezione **COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE**
- pubblicato nell'Area Personale del Contraente e in SaraConMe.

Esempio: quali sono le date utili per determinare i valori presenti nel DUR

si ipotizzi:

- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di invio del DUR: 31 maggio 2029

Le date da prendere in considerazione, distintamente per tipologia di richiesta, sono:

- la somma dei versamenti: dalla data di decorrenza al 31 dicembre 2027
- l'elenco dei versamenti effettuati: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
- l'informativa sui riscatti parziali, sugli switch, sulla modifica di allocazione dei premi futuri e l'importo dei costi: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
- riguardo a tutte le altre informazioni la data da considerare è il 31 dicembre 2028.

Art. 21 - HOME INSURANCE e APP SaraConMe

Il Contraente ha la possibilità di **consultare** e **gestire** in modo telematico il proprio contratto utilizzando:

- la **Home Insurance - Area Personale**, raggiungibile dal sito sara.it
- l'App **SaraConMe**, dove sono possibili le stesse operazioni previste nell'Area Personale.

In entrambe il Contraente trova tutti i documenti e le comunicazioni che l'Impresa deve inviare per rispettare gli obblighi informativi.

Le operazioni possibili in entrambi gli strumenti sono:

consentire la gestione dei rapporti contrattuali, permette di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:	• modifica dei propri dati personali • pagamento dei premi unici ricorrenti successivi a quelli di perfezionamento • pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi • modifica di importo dei premi unici ricorrenti → • indicizzazione dei premi unici ricorrenti • sospensione o interruzione dei versamenti • modifica di allocazione futura dei versamenti • switch • riscatto
permettere di consultare le seguenti informazioni e documenti:	• coperture assicurative in essere • condizioni contrattuali sottoscritte • stato dei pagamenti • valore di riscatto del contratto → • valore unitario delle quote del Fondo Interno • in riferimento a ciascun Beneficiario, oppure, se designato, al referente terzo: • il nominativo e i dati anagrafici • il codice fiscale e/o la partita IVA, sia italiani che esteri • i recapiti, compresi quelli di posta elettronica.

Oltre a queste informazioni l'Impresa può inserire nell'Area Personale e in SaraConMe ogni altro possibile elemento utile a informare il Contraente in modo chiaro e su misura.

Tutti questi documenti e comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 22 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dalla Proposta/Polizza
- dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per qualsiasi questione non regolata dal contratto si seguono le leggi vigenti.

Nel caso in cui **SaraPiùSmart** sia sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), Sara Vita consegna al Contraente la **Proposta** al posto della **Proposta/Polizza**, a cui fa seguito la **Lettera di conferma di investimento del premio**

Art. 23 - Pagamenti dell'Impresa

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto devono **inviare all'Impresa, o consegnare all'Intermediario** con cui il Contraente ha un rapporto, una richiesta di liquidazione che include tutti i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare in modo giusto gli aventi diritto.

L'Impresa procede al pagamento solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione.

I documenti che in particolare vengono richiesti sono:

a prescindere dalla tipologia di liquidazione:

- copia del certificato di nascita - cioè copia di un documento valido - dell'Assicurato, se non è il Contraente. Può essere consegnata al momento della firma del contratto
- copia di un documento valido, il codice fiscale e l'indirizzo degli aventi diritto
- decreto dal giudice tutelare, richiesto dal legale rappresentante, se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci. Tale decreto è necessario al legale rappresentante per riscuotere la prestazione
- richiesta sottoscritta dall'avente diritto in cui è indicato il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente per poter fare il bonifico
- scheda antiriciclaggio compilata e sottoscritta dagli aventi diritto. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario
- modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario

in aggiunta, in caso di richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato (prestazione del contratto):

- certificato di morte dell'Assicurato
- copia autentica del testamento o atto notorio, oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che dimostra la mancanza
- se tra gli aventi diritto ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi

in aggiunta, in caso di richiesta di liquidazione per riscatto:

- il Contraente deve fornire una dichiarazione riguardo all'esistenza in vita dell'Assicurato, se quest'ultimo è una persona diversa dal Contraente, alla data in cui richiede la liquidazione.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di un contratto che prevede un vincolo o un pegno, occorre ottenere il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificato l'obbligo di pagamento, l'Impresa dispone la somma dovuta **entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa**.

Essa comprende anche la documentazione necessaria per identificare i Beneficiari.

Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data in cui la documentazione completa e corretta arriva all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure all'Impresa con le consuete modalità di comunicazione previste nella sezione **COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE.**

Trascorso questo termine, sono dovuti a favore degli aventi diritto gli interessi legali, in base a quanto stabilisce la legge.

QUALI SONO LE NORMATIVE APPLICATE AL CONTRATTO

Art. 24 - Diritto proprio dei Beneficiari e Referente terzo

Il Contraente designa uno o più Beneficiari.

A seguito di questa scelta, i Beneficiari hanno un diritto proprio sulla prestazione.

La prestazione, di cui i Beneficiari diventano titolari, non rientra nell'asse ereditario del Contraente.

In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, **revocare o modificare la designazione** fatta a favore dei Beneficiari.

La designazione **non può essere revocata o modificata** nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte del Contraente
- dopo che si è verificato l'evento e i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, per le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza serve l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione dei Beneficiari, così come le eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa - con le consuete modalità di comunicazione previste nella sezione COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE - o contenute in un valido testamento.

Referente terzo

Se ha necessità di riservatezza il Contraente può far inserire nella Proposta/Polizza il nome - con i dati di identificazione necessari - del referente terzo.

L'Impresa deve far riferimento a questa figura per le varie comunicazioni che interessano il contratto. Di conseguenza ai Beneficiari designati non viene inviata alcuna comunicazione prima dell'evento, ad eccezione di quella relativa al decesso dell'Assicurato.

Art. 25 - Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può:

- **cedere** ad altri il contratto
- **dare in pegno** la prestazione per il beneficio di terzi
- **vincolare a favore di terzi** la prestazione.

Questi atti diventano efficaci solo se avviene quanto segue:

- il Contraente comunica all'Impresa la sua richiesta, con le modalità previste nella sezione **COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE**
- l'Impresa annota la richiesta nell'appendice di polizza.

In caso di pegno o vincolo ogni operazione che influisce negativamente sull'efficacia della prestazione richiede l'approvazione scritta del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 26 - Prescrizione

Nel caso dovesse accadere che l'Impresa non riesca a liquidare agli aventi diritto l'importo dovuto, essa mantiene l'importo a disposizione fino al momento in cui gli aventi diritto non provvedano a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito.

Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione - ovvero valorizzazione delle quote - nel periodo di giacenza presso l'Impresa.

In ogni caso i diritti del Contraente o degli aventi diritto che derivano da questo contratto si estinguono per **prescrizione se non vengono esercitati entro i 10 anni** dal giorno in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato.

La prescrizione del contratto di assicurazione è prevista dall'articolo 2952 del Codice Civile.

Trascorso tale periodo, nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna richiesta di liquidazione, l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.

Art. 28 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono concordare l'applicazione di una legislazione diversa. In questo caso, l'Impresa propone quale applicare. Tuttavia, prevalgono sempre le norme imperative di diritto italiano.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO PIÙ

1.Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa (di seguito **Impresa**), che viene contraddistinta con il nome **FONDO PIÙ** (di seguito **Gestione Separata**).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all'All.A) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l'Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.

Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l'effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

i. la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

ii. qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%

iii. l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:

- relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
- effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La Gestione Separata promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

2.La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.

Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.

1. Aspetti generali

Sara Vita Spa (di seguito **Impresa**) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata **SARA AZIONARIO** (di seguito **Fondo Interno**).

L'operatività del Fondo Interno decorre dal 03/10/2017.

Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell'Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall'Impresa stessa.

Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso. Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.

Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso.

Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa: si rimanda al seguente punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.

2. Obiettivi

Il Fondo Interno persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario.

Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio alto.

3. Caratteristiche

Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:

- in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria
- in altri strumenti finanziari di natura azionaria
- in altri strumenti finanziari di natura monetaria e in parti di OICR, armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente nei suddetti strumenti.

Le aree geografiche di riferimento e le valute di investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell'Europa, del Nord America e del Pacifico.

Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti sono ammessi in misura ridotta fino ad un massimo del 30% del portafoglio.

Tale limite si riferisce anche alle quote di OICR che investono prevalentemente nei suddetti strumenti.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area Euro possono essere soggette a rischio di cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

L'Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

L'Impresa utilizza un modello di gestione di tipo attivo, andando a definire in modo sistematico e adeguato l'*asset allocation*, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.

Le scelte d'investimento a livello geografico, di settore e di capitalizzazione verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull'andamento degli stessi al fine di conseguire un'opportuna diversificazione e un'efficiente gestione del portafoglio in linea con l'*asset allocation* definita.

Le scelte d'investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di *performance* nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l'Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati.

La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell'investimento.

L'Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati.

Inoltre, l'Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'Impresa per il servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

L'Impresa si riserva la facoltà di affidare l'attività di *asset allocation* e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall'Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento.

Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell'Impresa nei confronti del Contraente: l'Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.

Parametro di riferimento

Il benchmark adottato come parametro di riferimento per la gestione del Fondo Interno è composto dai seguenti indici:

benchmark	%
Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index (DME Index): indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali	90%
ESTR Euro Short-Term Rate Index (ESTRON Index): indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro	10%

4. Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno, per data operazione
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare
- altre attività di pertinenza del Fondo Interno.

Le passività sono:

- gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno
- le commissioni di gestione
- le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività si calcola come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale.

Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Alla data di costituzione del Fondo Interno il valore unitario della quota è fissato convenzionalmente a Euro 10.

L'Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore e in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno stesso.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet www.sara.it.

La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo.

5. Spese

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- **commissione di gestione:**
 - pari a 1,8% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
 - prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
 - calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti
- **eventuali oneri di intermediazione:** relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
- **spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno:** vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo Interno supera Euro 500.000.
- **spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno**
- **imposte e tasse previste dalla normativa vigente.**

Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo Interno potrebbero essere investite in quote di OICR.

Di conseguenza sul Fondo Interno stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L'Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR aventi al massimo una commissione di gestione pari al 2,2% su base annua.

Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

Saranno riconosciute al Fondo Interno le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all'interno del Fondo Interno stesso.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

6. Modifiche regolamentari

L'Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:

- normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
 - mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.
- In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

7. Rendiconto della gestione e revisione contabile

Ai sensi della vigente normativa l'Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno alla data di chiusura dell'esercizio.

Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.

La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.

In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:

- la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento
- la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
- la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno
- la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.

Sul sito dell'Impresa www.sara.it e presso la sede dell'Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.

8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa

A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo Interno, si prevede - ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa.

il Fondo Interno Assicurativi coinvolti nell'operazione di fusione devono avere caratteristiche simili.

In particolare, l'operazione di fusione è prevista nei casi di:

- variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo Interno
- mutamenti negli scenari finanziari
- riduzione del patrimonio del Fondo Interno che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria.

Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo Interno incorporante, risultato dell'operazione, senza alcun onere e spesa.

Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno, valorizzate - a valori di mercato - all'ultima quotazione effettuata prima di questa data.

CONFLITTO DI INTERESSI

Sara Vita SpA ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l'individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.

L'Impresa, nell'individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:

- a) l'assetto organizzativo e processi di governance
- b) le operazioni infragruppo
- c) il modello distributivo
- d) le operazioni finanziarie
- e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.

Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l'Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

L'Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti.

Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall'Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l'Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima del perfezionamento del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le **principali norme** - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:

Codice delle Assicurazioni Private

D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.

Codice Civile

- **artt.1892, 1893 e 1894:** dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
- **art.1919:** l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
- **art.1920:** il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
- **art.1921:** ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
- **art.1923:** le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
- **artt.1898 e 1926:** il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto
- **art.2952:** disciplina la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione

Normativa secondaria emanata da IVASS

L'IVASS è l'istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.

Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:

- **Regolamento IVASS 41/18:** Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
- **Regolamento IVASS 40/18:** Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.